



REGOLAMENTO

Scuola nazionale di Dottorato – Sett. ICAR 17

titolo:

“Scienze della rappresentazione e del rilievo”

Art.1. - Principi generali.

1. Obiettivi della scuola

- **Adesione ad un progetto formativo integrato**
- **Definizione di attività formative comuni**
- **Coordinamento tra i diversi dottorati**

2. La Scuola di Dottorato proposta è costituita dalla aggregazione di dottorati della stessa area (ICAR 17) già esistenti in sedi universitarie diverse, si configura dunque quale consorzio interuniversitario a livello nazionale. All'interno della Scuola i dottorati associati si propongono di raggiungere nel coordinamento un alto livello di specializzazione scientifica e tecnologica.

La Scuola persegue nel proprio programma formativo gli obiettivi mirati al profilo di un dottore di ricerca tale che:

il dottore conosca a fondo la intera area disciplinare (ICAR 17), sia in grado perciò di svolgere attività di ricerca e attività di docenza nella medesima area disciplinare;

il dottore sia addestrato, seguendo le attitudini di ciascuno, su argomenti di alta specializzazione e interdisciplinarietà per poter svolgere attività di ricerca originale e/o attività professionale qualificata di livello adeguato.

3. I riferimenti scientifici, legati ai curricula di base dichiarati nella Scuola, saranno orientati nei seguenti ambiti formativi:

- **Disegno** come linguaggio di conoscenza e comunicazione. Storia e metodi.
- **Rilievo** (dell'architettura e dell'ambiente). Storia, metodi e strumenti.
- **Scienza del disegno**, geometrie. Storia e metodi.
- **Tecnologie integrate**, forme innovative nella rappresentazione. Strumenti e metodi.

Art. 2. - I Dottorati

1. I Dottorati partecipanti, anche se aggregati nella Scuola nazionale, manterranno la loro autonomia rispetto ai seguenti aspetti

- la loro identità,



- la loro autonomia economica,
- il loro coordinatore e collegio docenti.

2. I dottorati partecipanti autorizzeranno la mobilità dei loro dottorandi presso le altre sedi della Scuola.

La somma dei periodi di mobilità, per ciascun dottorando, potrà essere al massimo di 12 mesi (un anno) durante il triennio dell'intero ciclo del dottorato.

Art. 3. - Sede della Scuola

1. La scuola è ubicata di norma a fini amministrativi e gestionali presso il Dipartimento al quale afferisce il proprio Direttore, nel primo triennio essa ha sede in Firenze.

2. La sede potrà essere spostata presso l'università di appartenenza del nuovo Direttore nel momento in cui vi sarà la rotazione della carica. E' ammissibile che la sede di coordinamento della scuola possa restare nella sede in essere del Direttore uscente. Questo può avvenire su motivata richiesta e apposita delibera del Consiglio della Scuola (a maggioranza dei presenti) e consenso della Sede universitaria interessata.

Art. 4. - Direttore

1. Il Direttore è designato fra i coordinatori dei dottorati membri del Consiglio della Scuola e la Scuola avrà di norma come sede di coordinamento l'Ateneo di appartenenza del Direttore. (Art.3, comma 2)

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio al suo interno, dura in carica per tre anni e può essere rieleggibile per un sola volta. La nomina terrà conto del concetto di rotazione tra le sedi dei dottorati partecipanti.

3. Compiti del Direttore. Al Direttore spetta la rappresentanza della Scuola mantenendosi all'interno delle norme universitarie. Il Direttore convoca il Consiglio della Scuola definendone l'ordine del giorno. Il Direttore presiede il Consiglio, cura la redazione e la conservazione dei verbali con l'ausilio di un segretario, nominato tra i membri del Consiglio. Il Direttore attua le delibere del Consiglio e gestisce i fondi con l'ausilio del Segretario Amministrativo del Dipartimento su cui sono appoggiati i fondi assegnati alla Scuola. Al Direttore spettano tutte le iniziative volte alla visibilità della Scuola, così come curare i rapporti con altre strutture straniere di ricerca in vista di accordi di collaborazione e di mutuo riconoscimento del titolo (Internazionalizzazione del dottorato). Il Direttore presenta al Consiglio della Scuola la relazione annuale sull'attività svolta affinché essa sia approvata.

Art. 5. - Consiglio

1. Del Consiglio della Scuola fanno parte come membri di diritto i coordinatori dei dottorati afferenti alla Scuola.



2. Il Consiglio sarà integrato con ulteriori membri in relazione alla consistenza numerica dei collegi di dottorato e più precisamente:

- per i collegi che superano le 9 unità (ICAR 17) potrà essere nominato **1** (uno) rappresentante oltre al coordinatore del dottorato
- per i collegi che superano le 19 unità (ICAR 17) potranno essere nominati **2** (due) rappresentanti oltre al coordinatore del dottorato

Fermo restando il principio che non sarà possibile cooptare un ulteriore rappresentante anche se il collegio supera le 25 unità.

I membri del consiglio eletti in rappresentanza dureranno in carica un anno al termine del quale, prima dell'inizio del nuovo anno, saranno riconfermati o sostituiti

3. Su proposta del rappresentante ufficiale di uno dei dottorati afferenti può essere ammesso a partecipare occasionalmente al Consiglio un altro membro del dottorato proponente in veste di esperto o particolarmente interessato ai problemi dell'OdG del consiglio (senza diritto di voto).

4. Il Consiglio può essere altresì integrato, con qualifica di Membri Esterni, da rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, italiani e stranieri, che portino risorse alla scuola. Costoro saranno nominati dal Rettore dell'Ateneo sede della Scuola su proposta del Consiglio stesso. Il numero dei membri esterni non può essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio.

5. Sarà costituito un Consiglio Allargato della Scuola del quale faranno parte i componenti del Consiglio e i Rappresentanti dei dottorandi, eletti nei dottorati di appartenenza in numero di **1** (uno) per ogni dottorato.

6. Compiti del Consiglio - Il Consiglio della scuola sulla base delle indicazioni dei coordinatori e del collegio di ciascun Dottorato, definisce i principi e predispone le attività comuni ai singoli Dottorati:

- Promuove forme di coordinamento nell'organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei dottorati che ne fanno parte.
- Indirizza e coordina tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei corsi e la qualità della formazione.
- Attribuisce valori comuni nella didattica e nella ricerca ai CFU, considerando: i moduli didattici, i seminari e gli *stages*, le conferenze ecc. e determina i CFU necessari per le attività formative istituzionali di base.
- Decide le attività didattiche comuni, articolate in crediti formativi
- Elabora un calendario coordinato di tali attività.
- Predispone le modalità di valutazione del profitto dei dottorandi ai fini del loro passaggio da un anno all'altro. Definisce le modalità di verifica periodica sull'attività dei dottorandi all'interno di ciascun dottorato.
- Sostiene i singoli dottorati nella stipula di convenzioni con soggetti esterni e nella promozione di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale.



- Promuove tutte le iniziative volte all'internazionalizzazione della Scuola e dei singoli dottorati.
- Predispone accordi internazionali per consentire l'accesso dei dottorandi presso istituzioni di ricerca straniere al fine di svolgere periodi di attività di ricerca all'estero.

7. Il Consiglio assume le proprie decisioni a **maggioranza semplice**, ad eccezione:

- della proposta di integrazione di rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, che sarà presa a **maggioranza assoluta**
- della nomina del Direttore che sarà eletto a **maggioranza assoluta**
- dell'attribuzione ai singoli dottorati delle eventuali borse assegnate alla Scuola dove sarà necessaria una **maggioranza qualificata (due terzi del collegio)**

8. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte durante l'anno:

- Per l'attivazione di un nuovo ciclo e per le verifiche di passaggio dell'anno,
- Per il coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative relative alla scuola,

Il consiglio è convocato dal Direttore della Scuola secondo un ordine del giorno. La data dell'incontro deve essere prefissata secondo calendario. La seduta è valida se è presente il 50% dei componenti.

Il consiglio può essere convocato straordinariamente dal Direttore per motivi urgenti o su richiesta di 1/3 dei consiglieri.

Il Direttore convocherà il Consiglio Allargato quando, per lo svolgimento dell'O.d.G., sarà ritenuta opportuna la presenza dei rappresentanti dei dottorandi.

Art. 6. – Ammissione ed esame finale

1. Per l'ammissione al dottorato il Consiglio della Scuola dovrà coordinare e determinare i criteri e le norme comuni per l'espletamento e la valutazione delle prove.

2. Per l'attivazione dei corsi di dottorato ciascun ateneo provvede al bando con i relativi curricula e la distribuzione dei posti, finanziati e non. Ciascun Dottorato provvede inoltre alla designazione dell'apposita commissione di ammissione dei propri dottorandi e allo svolgimento dell'esame, seguendo i criteri stabiliti (nel numero, modi e tempi previsti).

3. La commissione designata per l'ammissione da ciascun dottorato (3 membri effettivi) dovrà essere formata con la presenza di almeno un membro esterno scelto fra i docenti facenti parte della Scuola.

4. I dottorati che afferiscono alla Scuola rilasciano il titolo di Dottore di ricerca nell'area disciplinare ICAR 17.

5. Il Consiglio dovrà fornire le indicazioni operative e metodologiche per l'espletamento della prova finale, per il cui svolgimento saranno anche studiate possibilità future al fine di



pervenire ad una unica Commissione. Saranno inoltre messe in atto tutte quelle iniziative che consentano di rendere comparabili i risultati dei singoli dottorati e facilitino il riconoscimento del titolo all'estero.

6. La commissione per il conseguimento del titolo (3 membri effettivi) designata da ciascun dottorato dovrà prevedere, su i tre eletti, due membri esterni scelti fra i docenti facenti parte della scuola ed eventuali esperti universitari esterni (anche stranieri) in sovrannumero.

7. Nella co-tutela con dottorati di paesi stranieri convenzionati dovranno essere seguiti i regolamenti riportati nella Convenzione internazionale che norma il rapporto e in conformità designate le commissioni giudicatrici.

Art. 7. - Risorse della Scuola

1. Premesso che la Scuola non è una unità amministrativa, resta inteso che nel consorzio proposto i dottorati associati faranno uso proprio delle borse destinate dall'Ateneo di appartenenza.

2. Le risorse finanziarie su cui la Scuola potrà contare sono:

- **A-** I finanziamenti ministeriali diretti alla Scuola che verranno destinati, secondo criteri condivisi, al coordinamento e alla mobilità dei dottorandi anche all'estero.
- **B-** Tutte le altre risorse che autonomamente la Scuola riuscirà ad ottenere da enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni. I fondi saranno impiegati per: il coordinamento della Scuola, la mobilità dei dottorandi, eventuali compensi per la docenza, attività comuni, eventi ecc. secondo accordi condivisi.
- **C-** E' ammesso, quando se ne ravvedano le possibilità concrete, un accordo interno alla Scuola che preveda da parte dei dottorati una destinazione di fondi al funzionamento della Scuola in misura da convenirsi in sede di Consiglio.

Art. 8. - Adesione e recesso dalla scuola

1. I Dottorati che hanno aderito alla Convenzione quadro della Scuola sono obbligati a permanere nella Scuola per un triennio, l'eventuale rinuncia dovrà essere inoltrata al Consiglio per raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, diversamente la loro adesione si intende prorogata per il successivo triennio.

2. I dottorati che non hanno aderito alla Convenzione iniziale e che intendano entrare nella Scuola, dovranno presentare domanda scritta al Direttore che la sottoporrà all'approvazione del Consiglio, il quale dovrà esprimersi con una maggioranza pari almeno al 50 % dei componenti del medesimo.

3. Fermo restando che la richiesta dei dottorati per entrare a far parte della Scuola deve avvenire prima delle scadenze degli adempimenti istituzionali burocratici dell'anno in corso, le variazioni all'organico della Scuola, dopo le necessarie verifiche e delibere, diventeranno attive e riconosciute l'anno seguente con l'inizio del nuovo ciclo di dottorato.



SCUOLA NAZIONALE DI DOTTORATO
SCIENZE DELLA RAPPRESENTAZIONE E DEL RILIEVO
Sede centrale di coordinamento: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Direttore *Emma Mandelli*

Regolamento approvato con Delibera n° 2 del consiglio della Scuola del 10 febbraio 2006

Il Direttore (Prof. Emma Mandelli)

Sede scuola
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA
Sezione Architettura e Disegno - Viale Gramsci 42 - 50132 FIRENZE
tel. +39.055.20007.296
e mail unifi@scuoladottorato-icar17.it
www.scuoladottorato-icar17.it